Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 29 agosto 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatore a vita

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 27 agosto 1967, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59 della Costituzione, ha nominato Senatore a vita il prof. avv. Giovanni Leone.

(9059)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. **756.**

Approvazione dei nuovi programmi per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia;

Veduta la legge 22 maggio 1929, n. 810;

Veduto l'art. 3 della legge 5 giugno 1930, n. 824, concernente l'insegnamento della religione negli Istituti medi di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;

Veduta la legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1015, con il quale sono stati approvati i programmi per l'insegnamento della religione nelle scuole medie;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Vedute le intese intercorse tra la Santa Sede e l'Italia, sui nuovi programmi di insegnamento di religione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Sono approvati i nuovi programmi di insegnamento di religione negli Istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, annessi al presente decreto e firmati dal Ministro proponente.

Le istruzioni necessarie per il loro svolgimento, a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, saranno emanate con apposita ordinanza ministeriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1967

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 2. — CARUSO

Avvertenze e programmi di religione negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado

AVVERTENZE GENERALI

1. - *Premessa.*

L'insegnamento della religione negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado è orientato alla formazione e alla maturazione cristiana dei giovani. Esso si caratterizza come servizio reso agli alunni, perchè possano fruire del loro diritto di « onorare Iddio secondo il dettame della retta coscienza » (Enc. « Pacem in Terris », n. 8).

In rapporto al piano educativo degli Istituti di istruzione di secondo grado, tale insegnamento intende contribuire all'armonico e integrale sviluppo dell'alunno, nel rispetto delle esigenze personali proprie della sua età e della sua vocazione.

2. *Continuità e originalità nei confronti dell'azione educativa svolta nella scuola media.*

L'insegnamento della religione impartito negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado si ricollega, per contenuto e per metodo, all'insegnamento impartito nella scuola media, in modo che l'azione educativa prosegua senza soluzione di continuità e senza contrasti, adeguandosi alle nuove situazioni ed esigenze che spiritualmente caratterizzano le varie fasi dell'età evolutiva.

3. *Mete generali.*

Dell'insegnamento nella scuola media, si conserva in modo particolare l'orientamento a perseguire, con i valori oggettivi del cristianesimo, mete di carattere personale, quali:

a) una scoperta sempre più personale del piano di salvezza disposto da Dio per l'uomo, realizzato in Cristo e nella Chiesa, per opera dello Spirito Santo;

b) una intelligenza orientata a interpretare cristianamente i problemi della vita;

c) una volontà aperta all'incontro con Dio, al dialogo fraterno con gli altri, al responsabile inserimento nella Chiesa e nel mondo;

d) una adeguata capacità di assimilazione, di sistemazione e di espressione personale della verità cristiana.

Pertanto, i contenuti, il metodo, il linguaggio devono essere studiati in rapporto ai ritmi di sviluppo degli alunni, in armonia col piano didattico dei vari tipi di istituto, con sensibilità per le prospettive vocazionali e professionali dei gruppi e dei singoli.

4. *Cicli dell'insegnamento della religione negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.*

L'insegnamento della religione negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado si svolge in due cicli in corrispondenza con i due momenti dell'età evolutiva, caratterizzabili anche sotto il profilo religioso.

I due periodi dell'insegnamento della religione negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (rispettivamente per i primi due anni e per gli anni successivi) sono ciascuno a senso compiuto, per contenuti e per metodo. Essi sono, tuttavia, tra loro strettamente collegati, a motivo del carattere di continuità e di ulteriore approfondimento che il secondo periodo assume nei confronti del primo.

AVVERTENZE PARTICOLARI

5 *Indicazioni programmatiche per il primo periodo.*

Agli alunni del primo periodo si propone come tema generale: « Il mistero di Cristo e della sua Chiesa »:

come mistero nascosto nei secoli alle umane generazioni, poi manifestato da Dio agli uomini per mezzo del Figlio Suo fatto uomo, perchè in Cristo tutti sappiano di essere chiamati alla adozione a figli di Dio e in Lui trovino la loro perfezione;

come offerta di « salvezza », proposta di « conversione » e invito alla fede, alla speranza, alla carità, nell'unità del Regno di Cristo, che è la Chiesa.

Muovendo costantemente dalla riflessione sugli atteggiamenti dell'uomo di fronte a Dio — attraverso una analisi dell'esperienza umana, alla luce della ragione e della fede — lo studio e la ricerca degli alunni vengono orientati verso i seguenti contenuti:

I) *a)* studio sintetico dell'Antica Alleanza, attraverso una scelta esemplificativa delle pagine bibliche, specialmente di quelle che presentano la centralità del mistero pasquale di Cristo, che documentano l'unità e la continuità del piano di salvezza e che la Sacra Liturgia ripropone ai fedeli;

b) la Nuova Alleanza: l'incarnazione del Figlio di Dio, la sua vita pubblica (con particolare riferimento ai punti essenziali del magistero di Gesù), i misteri della Santa Pasqua, come fatti storici e segni di salvezza per l'umanità;

c) l'adesione a Cristo nella fede, nella speranza, nella carità e l'operosa attesa del Suo ritorno glorioso, come risposta responsabile al piano di salvezza voluto da Dio e come essenza della vita cristiana.

II) L'adesione a Cristo nella fede, nella speranza, nella carità e l'operosa attesa del Suo ritorno glorioso, si svolgono per opera dello Spirito Santo nella Chiesa, sacramento di salvezza per tutti gli uomini:

a) il Battesimo, segno efficace della incorporazione alla Chiesa e dell'inserimento nel mistero pasquale di Cristo; la « confermazione » dell'« uomo nuovo » nella Cresima;

b) appartenenza alla Chiesa, Popolo di Dio presente nel mondo, gerarchicamente raccolto in comunione di fede, di grazia e di carità, in cammino verso la pienezza del Regno di Dio;

c) il mistero Eucaristico (cui sono ordinati gli altri Sacramenti); per il quale siamo elevati alla comunione con il Redentore e tra di noi, e nel quale troviamo la fonte e il culmine della nostra salvezza;

d) la dignità e la responsabilità della persona umana nella Chiesa, dove nasce e si alimenta la sua vocazione alla santità, come impegno di conformazione a Cristo, di completamento della Sua Passione, di testimonianza nel mondo del Suo Regno di salvezza.

6. *Indicazioni di origine metodologico e didattico per il primo periodo.*

a) Alla luce del Magistero ecclesiastico, in particolare del Concilio Ecumenico Vaticano II e con largo riferimento ai suoi documenti, più che su linee astratte e speculative, si proceda illustrando i rapporti che Dio ha stabilito con ciascun uomo nella Chiesa, educando gli alunni a discernere i segni della presenza e dell'amore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.

b) Si faccia costante ricorso ai testi biblici e liturgici, educando gli alunni a comprenderli con venerazione.

c) Si faccia riferimento alla storia della Chiesa, considerata non come pura vicenda di uomini e di forze umane, ma come mistero di salvezza continuato nel tempo.

Anche le vicende attuali della Chiesa siano interpretate in modo che gli alunni vi scoprano il cammino del Popolo di Dio verso la Patria celeste. Tali avvenimenti si riferiscono particolarmente al magistero straordinario e ordinario della Chiesa, alla attività del Papa e della Santa Sede, dei Vescovi, dei laici.

d) Sotto il profilo apologetico, si curi una impostazione aggiornata e adeguata all'uomo di oggi dei fondamenti della fede, proponendo quei motivi che facilitino una « opzione morale fondamentale » per Cristo e la Sua Chiesa, in modo che l'alunno esca allenato a tornare ad essa come a un momento spirituale da alimentare e da porre alla base del successivo progresso spirituale.

e) Si favorisca la ricerca e l'espressione personale degli alunni, orientando attentamente le loro fatiche, così che esse portino a conquiste più interiori e più amate.

f) Si stabiliscano, nei limiti dell'opportunità, rapporti e confronti con avvenimenti e correnti di pensiero dei nostri giorni, con i contenuti di altre discipline scolastiche, con l'esperienza cristiana che gli alunni conducono nella scuola, in famiglia, in parrocchia, nella società, al fine di guidare un'interpretazione di tale esperienza in rapporto con Cristo e con la Chiesa.

7. *Indicazioni programmatiche per il secondo periodo.*

Agli alunni del secondo periodo si propone come tema generale: « La vita dell'uomo in Cristo e nella Chiesa ».

Facendo perno sull'uomo, cui Cristo ha proposto Se stesso e la Sua Chiesa come mistero di salvezza, e opportunamente orientando e consolidando la « opzione morale » del giovane per tale mistero, si descrive l'itinerario cristiano come risposta responsabile all'opera di Dio, con riferimento ai seguenti contenuti:

I) *L'« uomo nuovo », nella luce di Cristo e della Chiesa*:

a) l'uomo è creatura fatta a immagine di Dio. Egli è chiamato a conoscere e amare il Suo Creatore, sulla scorta dei dati della ragione e della Rivelazione;

b) nell'unità della persona e nella distinzione di anima e di corpo, egli sviluppa i suoi doni con libertà e responsabilità;

c) in Cristo e nella Chiesa, egli scopre la sua dignità di Figlio di Dio, decaduto e redento, chiamato a preparare nella Chiesa pellegrina nel mondo, il suo incontro eterno con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.

II) *La vocazione dell'uomo in Cristo e nella Chiesa*:

a) il cristiano realizza la sua vocazione, per opera dello Spirito Santo, che raduna i credenti nella Chiesa e attua in essi il mistero pasquale di Cristo, attraverso i Sacramenti e i molteplici doni della volontà salvifica del Padre;

b) la collaborazione di ciascuno all'opera dello Spirito Santo si svolge nella carità, che ha le sue espressioni fondamentali nella vita di grazia, nell'adempimento della volontà divina e nell'esercizio delle virtù cristiane;

c) la vita di grazia e l'esercizio delle virtù cristiane caratterizzano l'azione quotidiana del battezzato, illuminando e orientando nelle varie direzioni i rapporti morali del singolo con Dio, con se stesso, con il prossimo, con il mondo;

d) procedendo coerentemente nel mistero della carità, ciascuno sviluppa in senso pieno la sua vocazione, si conforma a Cristo e contribuisce, secondo le sue specifiche competenze, alla edificazione del Regno di salvezza nella comunità temporale.

In particolare agli alunni dell'ultimo anno si propone come tema generale: « La presenza del cristiano nel mondo ».

Dai documenti più recenti del Magistero (es.: la « Mater et Magistra », la « Pacem in Terris », la « Ecclesiam Suam », la costituzione Pastorale « Gaudium et Spes », la « Populorum Progressio », ecc.) emergono le indicazioni più luminose per il docente e per gli alunni.

Sono particolarmente indicati, per l'approfondimento, alcuni temi fondamentali:

problemi specifici riguardanti la persona umana, la sua dignità e libertà;

i grandi temi dell'amore, dell'amicizia, del matrimonio e della famiglia;

problemi particolari riguardanti la vita della Chiesa e il suo dialogo con il mondo (La Chiesa e le civiltà umane; l'ateismo; la libertà religiosa; la cultura; la pace);

i diritti e i doveri del cristiano nella comunità temporale e i problemi di ordine sociale; il bene comune, la giustizia sociale, il lavoro, la proprietà, la comunità politica, ecc.;

la testimonianza cristiana e l'apostolato dei laici (con particolare riferimento ai problemi della morale professionale e della spiritualità laicale).

8. - *Indicazioni di ordine metodologico e didattico per il secondo periodo.*

a) Le mete dell'insegnamento della religione nel secondo periodo sono comuni a tutti gli anni di insegnamento. Pertanto, quelle suggerite dal tema specifico di ciascun anno devono essere inquadrate nel piano delle mete complessive di tutto il corso scolastico, in modo che gli alunni siano costantemente aperti a una visione organica e integrale dei valori cristiani.

b) Particolare cura si abbia nell'impostare di volta in volta le varie questioni, muovendo specialmente dagli interrogativi e dalle situazioni concrete dell'uomo di oggi.

c) Con riferimento alla opzione morale fondamentale per Cristo e la Sua Chiesa, che veniva indicata come meta, sotto il profilo apologetico, per gli alunni dei primi due anni si presentino agli alunni degli anni successivi criteri sempre più chiari di credibilità, educandoli ad atteggiamenti spirituali di onestà e di amore per la verità, esercitandoli e quasi « attrezzandoli » per la costante ricerca dei valori cristiani.

d) L'insegnante sappia muoversi opportunamente secondo i grandi principi della filosofia perenne e su una linea di teologia sistematica, indispensabili per la formazione e la maturazione della mentalità e della vita cristiana dei giovani che seguono i corsi di studi superiori. In pari tempo, abbia cura di presentare agli alunni la vitalità del messaggio cristiano in tutta la sua ricchezza e attualità, traendo costantemente dalla Sacra Scrittura, dalla Sacra Liturgia, dalla Tradizione, dal Magistero, dalla Storia della Chiesa, dalla letteratura cristiana le linee del disegno di Dio.

e) Anche negli anni conclusivi, l'insegnante trovi modo di impegnare gli alunni, singoli o riuniti in gruppo, nell'assimilazione e nell'espressione personale, guidandoli a stabilire rapporti e confronti nelle varie direzioni dell'ambiente storico, socio-culturale ed ecclesiale. Più che ad esaurire la serie dei confronti, si tenda a creare abitudini e a suggerire criteri di ricerca validi a favorire, nel rispetto della verità, il progresso spirituale.

f) Nell'ultimo anno, è lasciata all'insegnamento di religione maggiore libertà di scelta nel piano didattico; esso può prevedere lo svolgimento approfondito dei temi indicati e l'esame di altri temi non indicati nei presenti programmi. Ciò perchè non si deve tanto mirare a esaurire le questioni, quanto piuttosto ad orientare le convinzioni cristiane degli alunni, educandoli alle responsabilità e al metodo dell'approfondimento, della assimilazione e della espressione dei valori cristiani. Si tenga tuttavia presente che i temi indicati per l'ultimo anno sono suggeriti da una provata esperienza e che altre scelte vanno fatte responsabilmente, con riferimento non ai gusti e alle competenze dell'educatore, ma alle esigenze spirituali degli alunni.

9. *Indicazioni metodologiche per i vari tipi di istituto scolastico.*

Le presenti linee programmatiche e metodologiche sono sostanzialmente normative per tutti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, articolati in corsi di cinque anni e anche per gli istituti diversamente articolati, con le specifiche indicazioni proposte per ciascuno di essi.

Il piano didattico va, tuttavia, curato in rispondenza alla natura e alle mete proprie di ciascun Istituto:

a) Nei primi due anni di tutti gli Istituti, l'insegnamento della religione contribuisca a consolidare i fondamentali elementi di cultura religiosa, che sono parte integrante della formazione degli adolescenti, guidando sapientemente gli alunni nella graduale e decisiva scoperta degli orientamenti vocazionali;

b) Nei successivi anni dei licei l'insegnamento della religione contribuirà a chiarire il senso pieno di un sano umanesimo, sottolineando la responsabilità che esso ha verso Dio, gli uomini, la storia. Alla spiccata capacità critica degli studenti di queste scuole, farà riscontro una più rigorosa documentazione e una più diligente ricerca delle fonti.

La ricerca filosofica, letteraria ed estetica suggerirà un positivo confronto del messaggio biblico e cristiano con le principali espressioni della cultura e della storia dei popoli.

Inoltre, affinchè il cristianesimo non si esaurisca in sintesi teoretiche, ma conservi il suo carattere di storia della salvezza, l'insegnamento della religione guiderà all'osservazione attenta degli eventi e dei valori religiosi e morali, che in essi si esprimono, e approfondirà convenientemente gli aspetti sociali del messaggio cristiano.

c) Nei successivi anni degli Istituti tecnici, l'insegnamento della religione potrà avvantaggiarsi della mentalità tecnica che i giovani vanno acquistando e che può disporli all'osservazione attenta dei fatti, degli eventi, delle istanze profonde della storia. Si abbia una costante preoccupazione di guidare gli alunni di queste scuole alla scoperta dei valori che trascendono l'ambito socio-economico. Dall'accostamento alle meraviglie della natura e della tecnica, i giovani saranno orientati ad atteggiamenti di riverenza verso Dio Creatore e verso il mistero della Sua rivelazione agli uomini.

Facendo leva sul concetto di solidarietà e di collaborazione che presiede ad ogni lavoro tecnico organizzato, si proponga agli alunni la vocazione del cristiano a testimoniare la sua fede con le opere nella Chiesa e nel mondo.

Particolare attenzione si dedichi ai problemi della morale professionale, non solo nell'ultimo anno, dove il programma prevede una trattazione esplicita dei rapporti tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, ma durante tutto il corso di studio.

d) Negli Istituti magistrali, l'insegnamento religioso avrà un suo originale sviluppo, in considerazione dei compiti educativi dei futuri maestri. Particolare risalto sarà dato alla figura di Gesù Maestro, alla pedagogia che traspare dal Vangelo, alla missione profetica del popolo di Dio.

La seconda ora di religione, settimanalmente programmata in due classi, sarà destinata agli sviluppi tipicamente professionali del problema religioso; l'inquadramento legislativo; le avvertenze e le norme didattiche; lo spirito e la lettera dei programmi in vigore per le classi elementari; la religiosità del fanciullo nell'ambito della antropologia cristiana, i suoi condizionamenti psicosociali, i processi successivi del suo affermarsi, le modalità di inserimento nella comunità cristiana; la metodologia propria per alimentare il sentimento religioso e guidare il comportamento cristiano dei fanciulli, tanto dal punto di vista individuale che nell'azione di gruppo; la didattica della fede e della grazia; i motivi e i modi del dialogo con Dio, le tecniche nell'uso dei mezzi audiovisivi, della musica e del canto, della recitazione e dell'azione scenica.

e) Nei licei artistici, l'insegnamento della religione contribuirà allo sviluppo delle facoltà di ammirazione di contemplazione e guiderà la maturazione del senso religioso nel congeniale clima dell'espressione artistica.

Particolarmente curata sarà la riflessione sui contenuti religiosi delle principali tendenze artistiche apparse nella storia.

La documentazione didattica sarà scelta con sensibilità e competenza, nell'intento di illustrare il senso pieno della vocazione dell'artista e, più direttamente, il valore pedagogico dell'arte sacra.

f) Negli Istituti professionali e nelle altre scuole dell'istruzione tecnica valgono i programmi pubblicati il 19 gennaio 1960.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **757.**

Ulteriore proroga della sospensione della regolamentazione della vendita a rate per gli autoveicoli, motoveicoli, elettrodomestici e apparecchi televisivi e radioriceventi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1175, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1967, registro n. 208, foglio n. 92, sulla sospensione della regolamentazione della vendita a rate per gli autoveicoli, i motoveicoli, gli elettrodomestici e gli apparecchi radioriceventi e televisivi;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1969 la esclusione dell'applicabilità della disciplina, di cui alla legge 15 settembre 1964, n. 755, disposta, per gli autoveicoli, i motoveicoli, gli elettrodomestici e gli apparecchi radioriceventi e televisivi con decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1175.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI —
COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1967.

Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 31 marzo 1956, n. 293, ed il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, contenenti le norme per la previdenza del personale dell'ENEL e delle aziende elettriche private;

Constatato che le retribuzioni di cui all'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° febbraio 1967, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo per un importo pari al 18,19 per cento, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1964, con il quale le pensioni in corso di godimento da parte dei dipendenti delle aziende elettriche private erano state variate a decorrere dal 1° luglio 1963;

Considerato che occorre disporre un corrispondente aumento delle pensioni poste a carico del Fondo di previdenza del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1967, da applicarsi sull'85 % del loro ammontare, a norma del citato art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che la situazione economico-finanziaria del Fondo di previdenza consente di procedere all'aumento delle pensioni, ai sensi delle disposizioni suddette;

Visto il parere espresso al riguardo, in data 5 aprile 1967, dal Comitato amministratore del Fondo, di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo sostituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Le pensioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1967, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, per l'85 per cento del loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1967

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 71

ALLEGATO 1

Tabella dei coefficienti di maggiorazione da applicare sull'85 % dell'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private.

DECORRENZA PENSIONI	Percentuale di aumento da applicare	
	Sull'85% dell'importo delle pensioni	Sull'intero ammontare delle pensioni
1963		
Sino agosto	18,19	15,46
1° settembre	17,94	15,25
1° ottobre	17,69	15,04
1° novembre	17,45	14,83
1° dicembre	17,08	14,52
1964		
1° gennaio	16,71	14,20
1° febbraio	16,35	13,90
1° marzo	15,88	13,50
1° aprile	15,42	13,11
1° maggio	14,95	12,71
1° giugno	14,38	12,22
1° luglio	13,81	11,74
1° luglio	13,24	11,25
1° settembre	12,68	10,78
1° ottobre	12,13	10,31
1° novembre	11,58	9,84
1° dicembre	11,03	9,38
1965		
1° gennaio	10,50	8,93
1° febbraio	9,96	8,47
1° marzo	9,53	8,10
1° aprile	9,12	7,75
1° maggio	8,70	7,40
1° giugno	8,39	7,13
1° luglio	8,08	6,87
1° agosto	7,77	6,60
1965		
1° settembre	7,47	6,35
1° ottobre	7,17	6,09
1° novembre	6,87	5,84
1° dicembre	6,57	5,58
1966		
1° gennaio	6,27	5,33
1° febbraio	5,97	5,07
1° marzo	5,77	4,90
1° aprile	5,58	4,74
1° maggio	5,38	4,57
1° giugno	5,19	4,41
1° luglio	4,99	4,24
1° agosto	4,80	4,08
1° settembre	4,61	3,92
1° ottobre	4,42	3,76
1° novembre	4,23	3,60
1° dicembre	4,13	3,51
1967		
1° gennaio	4,04	3,43
1° febbraio	3,37	2,86
1° marzo	2,72	2,31
1° aprile	2,06	1,75
1° maggio	1,40	1,19
1° giugno	0,75	0,64
1° luglio	0,09	0,08

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(9033)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Spoltore (Pescara).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito delle elezioni svoltesi il 27 novembre 1966, il Consiglio comunale di Spoltore — al quale la legge assegna venti seggi — risultò costituito da vari gruppi minoritari che, divisi da discordi orientamenti, non riuscirono a raggiungere l'intesa necessaria per esprimere gli Organi di amministrazione.

Invero, la mancanza del numero legale impedì al menzionato Consiglio di fare luogo ai predetti fondamentali adempimenti in ben tre sedute, tenutesi rispettivamente il 29 marzo, il 5 ed il 12 aprile 1967.

In una quarta adunanza, svoltasi il 19 aprile successivo, il Consiglio procedette all'elezione del sindaco e della Giunta municipale, ma le relative deliberazioni furono annullate dal prefetto, per vizi di legittimità.

Il Consiglio comunale si riunì ancora il 10 ed il 17 maggio, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ma anche tali adunanze risultarono infruttuose, per mancanza del numero legale degli intervenuti.

Il prefetto, allora, convocò, d'ufficio, l'Organo consiliare, ai fini dell'elezione del sindaco e della Giunta municipale, facendo notificare ai singoli consiglieri l'avvertimento che l'eventuale ulteriore persistenza nell'inadempimento avrebbe imposto il ricorso allo scioglimento del Consiglio comunale.

Peraltro, neppure tale estremo esperimento è risultato positivo in quanto le riunioni indette per il 7 giugno 1967 in prima convocazione e per il 14 successivo in seconda convocazione sono andate deserte, per mancanza del prescritto *quorum* dei presenti.

Pertanto, il prefetto, considerata la manifesta carenza del Consiglio comunale in ordine al tassativo obbligo dell'elezione degli Organi di amministrazione, ha proposto — a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 — lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendone, nel contempo, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'Organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 26 luglio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Spoltore ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore dottor Agatino Neri.

Roma, addì 12 agosto 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Spoltore (Pescara) non ha provveduto all'elezione del sindaco e della Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 luglio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spoltore è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Agatino Neri, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

TAVIANI

(8978)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Misura del rimborso delle spese di riscossione da corrispondersi da parte della Gestione case per lavoratori all'Istituto nazionale di previdenza per dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, comma sesto, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente l'istituzione della Gestione case per lavoratori, il quale stabilisce che con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale deve essere fissata la misura del rimborso delle spese per la riscossione dei contributi afferenti alla Gestione case per lavoratori dà corrispondersi agli Enti all'uopo incaricati, a carico della Gestione stessa;

Visto l'art. 5, comma primo, del decreto ministeriale 20 novembre 1963, con il quale la misura del rimborso delle spese di riscossione suddette è determinata, per quanto concerne l'Istituto nazionale per i dirigenti di aziende industriali, nello 0,50 per cento dei contributi riscossi;

Vista la lettera n. 03/11925 del 17 marzo 1967, con la quale l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in considerazione che la misura del rimborso delle spese risulta inadeguata all'attuale onerosità del servizio, ha chiesto la modifica in aumento della misura del rimborso stesso;

Vista la lettera n. 4160/V-2-1 dell'8 giugno 1967, con la quale la Gestione case per lavoratori ha confermato l'inadeguatezza della misura del rimborso attribuita all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in rapporto alla incidenza delle spese per lo svolgimento del servizio;

Ritenuto di dover modificare in aumento l'aliquota percentuale calcolata sui contributi riscossi, fissata nei confronti dell'Istituto suddetto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 20 novembre 1963;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1967 la misura del rimborso delle spese di riscossione da corrispondersi da parte della Gestione case per lavoratori all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è fissata nell'1 per cento dei contributi riscossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

(8764)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « S.C.O.E. - Società Cooperativa Opere Edili a r. l. », con sede in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 11 marzo 1967 alla Società cooperativa « S.C. O.E. Società Cooperativa Opere Edili a r. l. », con sede in La Spezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « S.C.O.E. Società Cooperativa Opere Edili a r. l. », con sede in La Spezia, costituita per rogito notaio avv. Roberto Ferrara in data 15 ottobre 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Luciano Boraschi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

(8641)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilcop », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 2-23 maggio 1967, alla Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilcop », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilcop », con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Marchetti in data 5 febbraio 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Francesco Mirabelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1967.

Il Ministro: Bosco

(8631)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Circolo Famigliare Risorgimento », con sede in Cinisello Balsamo (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 19 giugno 1967 alla Società cooperativa « Circolo Famigliare Risorgimento » con sede in Cinisello Balsamo (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Circolo Famigliare Risorgimento », con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito notaio dott. Cesare Maschcroni in data 14 aprile 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Mario Riva ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

(8645)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per le Marche per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2778 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 13724 in data 14 giugno 1967, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona ha comunicato che la C.G.I.L. ha designato, quale membro della predetta Commissione regionale di vigilanza, il sig. Predicatori Umberto, in sostituzione del sig. Cerioni Sergio;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Predicatori Umberto, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, della C.G.I.L., è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per le Marche, in sostituzione del sig. Cerioni Sergio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

Il Ministro: MANCINI

(8717)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 90 dell'11 ottobre 1965, con il quale l'Amministrazione provinciale di Taranto ha deliberato di classificare tra le provinciali le seguenti strade:

1) strada vicinale dall'innesto strada provinciale Laterza-Bosco Panettieri-Gandella, all'innesto strada provinciale Castellaneta-Fatizzone, di km. 9+000;

2) strada vicinale dall'innesto strada provinciale n. 167 Lizzano-Bagnara all'innesto con la strada provinciale n. 80 Pulzano-Monacizzo attraverso la contrada Casabianca-Paciolla, di km. 4+700;

3) strada dall'innesto strada provinciale n. 9 San Basilio-Castellaneta contrada Cunegonda al confine verso Gioia del Colle (Bari), di km. 7+000;

4) strada comunale dall'innesto strada statale numero 100 - contrada Dolcemorso-Pizziferro all'innesto con la strada provinciale n. 69 Mottola-Pandaro, di km. 5+000;

5) strada comunale da Monteiasi per contrada Bove all'innesto della strada statale n. 7, di chilometri 1+800;

6) strada comunale dall'innesto strada statale n. 7 - contrada Fannosa all'innesto con la strada provinciale n. 77 Mottola-Cervellera, di km. 6+160;

7) strada comunale dall'innesto Circonvallazione di Talsano-contrada Le Cutrane, all'innesto con la strada provinciale n. 3 bivio Annunziata-Leporano in contrada San Francesco degli Aranci, di km. 1+200;

8) strada comunale dall'innesto strada provinciale Martina Franca-Villa Castelli in località Madonna della Sanità alla strada provinciale n. 56 in località Parparo con la diramazione per la strada statale n. 172 in località Madonna del Pozzo; dalla anzidetta strada provinciale n. 56 alla strada provinciale n. 172 in prossimità

della Masseria Varrone e dalla stessa strada provinciale n. 56 alla strada statale n. 172 in prossimità della località San Paolo, di km. 13+200;

9) strada comunale « Capitolo » dal confine con la provincia di Bari, in prosecuzione della strada da Alberobello con la stessa provincia di Bari verso Locorotondo, di km. 4+200;

10) strada vicinale dall'innesto strada provinciale n. 45 Roccaforzata-Monteparano all'innesto con la strada statale n. 7-*ter*, con diramazione per la strada provinciale n. 45 verso l'abitato di Monteparano, di chilometri 2+300;

11) strada vicinale dall'innesto strada provinciale n. 173 Carosino-Grottaglie all'innesto strada provinciale n. 43 Carosino-confine Francavilla, di km. 4+000;

12) strada comunale dall'innesto strada provinciale n. 97 Quero-Laterza all'innesto con la strada provinciale n. 23 Ginosa-confine Montescaglioso, di chilometri 8+800;

13) strada vicinale dall'innesto strada provinciale n. 42 Sava-Torricella all'innesto con la strada provinciale n. 109 Sava-Maruggio, di km. 5+500;

14) strada comunale San Marzano-all'innesto con la strada provinciale n. 87 Carosino-Monteparano e diramazione dalla stessa per la contrada Niviera, di km. 11+500;

Visto il voto n. 632 del 18 aprile 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che le strade in parola posseggono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che tali strade, della lunghezza complessiva di km. 84+360 possono pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le quattordici strade di cui alle premesse, della lunghezza complessiva di km. 84+360 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

Il Ministro: MANCINI

(8672)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Sostituzione del presidente e di un membro del Collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti le loro attività nel campo della canapicoltura;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1954, con il quale è stato provveduto alla costituzione del Collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa, ed alla nomina dell'avv. Vittorio Pentinaca quale presidente del Collegio stesso in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 2 dicembre 1958, con il quale il dott. Ferdinando Vitale è stato nominato membro del Collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che l'avv. Vittorio Pentinaca ha fatto presente di non poter più espletare, per ragioni del suo ufficio, l'incarico affidatogli, che il dott. Ferdinando Vitale è stato chiamato ad altro incarico, e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione in seno al predetto Collegio sindacale;

Decreta:

Il dott. Frattini Pericle ed il dott. Guerriero Ugo sono nominati rispettivamente presidente e membro del Collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione dell'avv. Vittorio Pentinaca e del dott. Ferdinando Vitale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8975)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1967.

Nomina della Commissione per l'attuazione dell'ammasso volontario della essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1965-66.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1967, registro n. 5, foglio n. 141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 85 del 5 aprile 1967, contenente disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1965/66;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 5 del suddetto decreto;

Presa visione delle designazioni effettuate dalla prefettura di Reggio Calabria e dall'Ente gestore;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 1° febbraio 1967, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gualtieri dott. Nicola, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Morace dott. Domenico, in rappresentanza dello Ente gestore;

Scordo avv. Domenico e Germanò geom. Fortunato, in rappresentanza, rispettivamente della Unione provinciale degli agricoltori e della Alleanza provinciale contadini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8976)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Mutua Finanziaria », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 luglio 1967, i poteri conferiti al rag. Arturo Prosperi, commissario governativo della Società cooperativa « Mutua Finanziaria », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 15 luglio al 30 settembre 1967.

(8825)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo ACLI, con sede in Chiecinella di Palaia (Pisa)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1967, la Società cooperativa di consumo ACLI, con sede in Chiecinella di Palaia (Pisa), costituita per rogito Ciampi in data 27 febbraio 1956, repertorio 10900, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Giuseppe Greco.

(8036)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « G M 3 »

La polvere da caccia denominata « G M 3 » fabbricata dalla Società Montecatini-Edison nel proprio stabilimento di Orbetello (Grosseto) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria I - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8872)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'ex Lago di Porta Forte dei Marmi (Lucca)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13320, in data 11 agosto 1967, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'ex Lago di Porta, con sede in Forte dei Marmi (Lucca), deliberato dal commissario straordinario in data 19 gennaio 1967.

(8823)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 28 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,93	622,85	622,97	622,875	622,845	—	622,89	622,875	622,90	622,85
$ Can.	579,06	578 —	578,25	578,45	578,70	—	578,20	578,45	578,90	578,75
Fr. Sv.	143,51	143,49	143,45	143,48	143,50	—	143,465	143,48	143,47	143,50
Kr. D.	89,71	89,69	89,65	89,70	89,80	—	89,72	89,70	89,71	89,70
Kr N.	87,10	87,07	87,1250	87,09	87,15	—	87,0940	87,09	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,80	120,68	120,70	120,67	120,75	—	120,665	120,67	120,78	120,85
Fol.	173,22	173,20	173,22	173,21	173,20	—	173,20	173,21	173,22	173,20
Fr. B.	12,55	12,55	12,5525	12,5520	12,545	—	12,5520	12,5520	12,55	12,55
Franco francese	127 —	127 —	126,99	127,005	126,97	—	126,99	127,005	127,02	127 —
Lst.	1734,58	1734,15	1733,95	1734,35	1734 —	—	1734,225	1734,35	1734,45	1734,25
Dm. occ.	155,71	155,70	155,72	155,68	155,65	—	155,71	155,68	155,70	155,69
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,1250	24,12625	24,10	—	24,1275	24,12625	24,12	24,12
Escudo Port.	21,64	21,64	21,6450	21,65	21,75	—	21,64	21,65	21,65	21,65
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,405	10,42	—	10,4025	10,405	10,40	10,40

Media dei titoli del 28 agosto 1967

Rendita 5 % 1935	103,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1967

1 Dollaro USA	622,882
1 Dollaro canadese	578,325
1 Franco svizzero	143,472
1 Corona danese	89,71
1 Corona norvegese	87,092
1 Corona svedese	120,667
1 Fiorino olandese	173,205
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	126,997
1 Lira sterlina	1734,287
1 Marco germanico	155,695
1 Scellino austriaco	24,127
1 Escudo Port.	21,645
1 Peseta Sp.	10,404

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo 1° aprile-30 giugno 1967

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Roma, via Filippo Bernardini, 21	Farminter Dammas Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4197 del 15 aprile 1967	—
2	Milano, via Castelmorrone, 28	Ist. Bioch. Farmacolog. Aldo Asti	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4202 del 15 aprile 1967	—
3	Torre a Mare (Bari), via Nizza, 28/30	I.M.A. - Japigia - Medicinali Affini	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4203 del 17 maggio 1967	—
4	Firenze, via degli Alfani, 44	Sierochimica - Lab. Biochimici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4206 del 15 aprile 1967	—
5	Milano, via Alberto Mario, 47	Lab. Chim. Farm. Polli	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4207 del 15 aprile 1967	—
6	Trieste, piazza Scorcola, 1	Difer	miche e biologiche Specialità medicinali chi-	Decreto n. 4208 del 24 aprile 1967	—
7	Palermo, via Resuttana 115	Prof. Mosca Gaetano	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4213 del 15 aprile 1967	—
8	Roma, viale Gottardo, 77 (ex 19)	Tubi Lux	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4214 del 15 aprile 1957	—
9	Roma, via Zara, 13	PAO Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4216 del 15 aprile 1967	—
10	Torino, via Berthollet, 46	Kelemata	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4219 del 24 aprile 1967	—
11	Chiasso (Como), via Catenazzi, 4	Lab. Chim. Farm. PHARMACA	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4220 del 24 aprile 1967	—
12	Milano, via Astesani, 52	Falqui - Prodotti Farmaceutici	Specialità med. biologica « Mandrosten »	Decreto n. 4222 dell'8 maggio 1967	—
13	Milano, via Mecenate, 84	Biofarmaci Vanoni	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4223 del 27 maggio 1967	—
14	Viareggio (Lucca), via Goffredo Mameli, 77	Lab. Biofarmacoterapico	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4227 del 27 maggio 1967	—
15	Ancona, via Flaminia, 24	Russi & C.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4228 del 27 maggio 1967	—
16	Roma, viale Jonio, 374	Farminter - Dammas Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4236 del 27 maggio 1967	—
17	Pavia, via Brambilla, 31	In.Fa.Ti.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4238 del 27 maggio 1967	—
18	Milano, via Biella, 8	S.I. Fellows	Specialità medicinale «Sciroppo Fellows»	Decreto n. 4240 del 31 maggio 1967	—
19	Voghera (Pavia), via Lantini, 3	Dr. Nassano Vittorio	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4243 del 12 giugno 1967	—
20	Milano, via Bellezza, 15	Farmila S.P.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4254 del 26 giugno 1967	—

(7681)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 21 luglio 1967;
Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366;
Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;
Visti gli articoli 8, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;
Vista la legge 23 febbraio 1967, n. 44, contenente modificazioni dell'art. 126 dell'ordinamento giudiziario;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili od operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione di cui al n. 8) va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, Ufficio 1°.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per i fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dal foglio matricolare, rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, settimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello

stato di servizio comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 12.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 3 agosto 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1967
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 147

(8931)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato (ex coeff. 167) con la qualifica professionale di: carrozziere in ferro e legno e scoccaio « M ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, col quale è stato indetto un concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di: carrozziere in ferro e legno e scoccaio « M » (riservato ai carrozzieri per auto) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato (ex coeff. 167) con la qualifica professionale di: carrozziere in ferro e legno e scoccaio « M » (riservato ai carrozzieri per auto) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Salerni dott. Francesco, magistrato di Tribunale addetto alla D.G.I.P.P.;

Componenti:

Gambuti prof. Pellegrino, insegnante incaricato presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Locatelli » di Roma;

Cantoro Alfredo, operaio specializzato di 1ª categoria nella Amministrazione II.P.P.

Segretario:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione II.P.P.

Segretario supplente:

Zamprotta Antonio, applicato nell'Amministrazione II.P.P.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1967
Registro n. 22, *foglio n.* 107.

(8987)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato (ex coeff. 167) con la qualifica professionale di: tappezziere « T ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, col quale è stato indetto un concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria specializzato (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di: tappezziere « T » (riservato ai tappezzieri per auto) presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria specializzato (ex coeff. 167) con la qualifica professionale di: tappezziere « T » (riservato ai tappezzieri per auto) presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Cesaroni dott. Oscar, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'Ufficio V° D.G.I.P.P.

Componenti:

Gambuti prof. Pellegrino, insegnante incaricato presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Locatelli » di Roma;

Cantoro Alfredo, operaio specializzato di 1ª categoria nella Amministrazione II.P.P.

Segretario:

Zamprotta Antonio, applicato nell'Amministrazione II.P.P.

Segretario supplente:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione II.P.P.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1967
Registro n. 22, foglio n. 104.

(8992)

Sostituzione di componenti della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1967;

Letta la nota n. 1366 del 4 luglio 1967, con la quale il presidente della Cortedi appello di Caltanissetta, nel partecipare che i componenti prof. avv. Giuseppe Ragusa Maggiore e professor avv. Giardina Emilio hanno rassegnato le dimissioni, da componente effettivo e supplente di quella Commissione, designa in sostituzione dei medesimi, rispettivamente il prof. Lazzara Carmelo ed il prof. Barcellona Pietro, entrambi liberi docenti di diritto civile presso l'Università di Catania;

Poichè si ravvisano necessarie le proposte sostituzioni;

Decreta:

Il prof. Lazzara Carmelo ed il prof. Barcellona Pietro, entrambi liberi docenti di diritto civile presso l'Università di Catania, sono nominati componente effettivo il primo e supplente il secondo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, in sostituzione, rispettivamente, del prof. Giuseppe Ragusa Maggiore e professor Giardina Emilio.

Roma, addì 21 luglio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1967
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 253

(8960)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernenti le namento dei ruoli ufficiali in servizio permanente Marina Militare.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre: a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa (Maripers - Stato e avanzamento ufficiali), oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile, e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto subito dopo tale nomina.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avra ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali), copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400.

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo, o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1967

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1967
Registro n. 94 *Difesa, foglio n.* 45

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto
(*D.P. 18 luglio 1948, n. 674* - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficente d'importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale . . .	2	—	2
7	Economia politica e statistica .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati. oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fini dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale - Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;
b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;
c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;
b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;
c) Rivelazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;
b) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;
c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;
b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;
c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;
b) La distribuzione della ricchezza;
c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La Terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;
b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;
b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;
b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . (provincia di . .) via . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 29 agosto 1967.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . nell'anno . .,

di trovarmi nella seguente posizione (5) . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere .

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . . li . . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(8971)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei per le qualifiche di mestiere di « giardiniere e ortolano » - categoria degli operai comuni, ruolo dei servizi generali e « scaldachiodi », « guida palombaro » e « fuochista di caldaie » - ruolo delle lavorazioni, nel concorso a seicento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa (Marina).

Nel Foglio d'ordine del Ministero della difesa n. 59 del 22 luglio 1967 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « giardiniere e ortolano », categoria operai comuni - ruolo dei servizi generali, e « scaldachiodi », « guida palombaro », « fuochista di caldaie » - ruolo delle lavorazioni, approvata con decreto ministeriale 75912 in data 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 65 Difesa, foglio n. 218.

(8725)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di medico radiologo, indetto il 1° giugno 1966 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di medico radiologo, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 321 del 22 dicembre 1966, avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale dell'I.N.P.S., viale dell'Agricoltura (E.U.R.), il giorno 5 ottobre 1967 con inizio alle ore 8.

(8812)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 127 del 13 agosto 1965, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie in provincia di Trento al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 104 del 27 giugno 1966 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento n. 440-802/Leg. di data 26 settembre 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 n 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1914 di data 26 luglio 1967;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1964:

1. Simone Paternoster . . . . punti 51,3593 su 100
2. Tullio Bertolini . . . . . . » 46,4745 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 27 luglio 1967

Il Presidente: DALVIT

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 127 del 13 agosto 1965, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie in provincia di Trento al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 148 del 27 luglio 1967, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1915 del 26 luglio 1967;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Simone Paternoster: condotta consorziale di Revò;
2) Tullio Bertolini: condotta consorziale di Ossana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 27 luglio 1967

Il Presidente: DALVIT

(8705)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 101511 del 10 marzo 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto e ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 100624 del 7 febbraio 1967, con il quale veniva riaperto il termine per la partecipazione al concorso a soli posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965;
Considerato che in data 3 maggio 1967 è scaduto il termine prorogato, per partecipare al concorso a posti di medico condotto, bandito con decreto del medico provinciale n. 101511 del 10 marzo 1966;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso citato, a posti di medico condotto;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'Ordine dei medici della provincia di Verona e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 3 e 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 luglio 1935 e modificato con regio decreto 27 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965, si compone delle seguenti persone:

Presidente:
Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Mescola dott. Gianfranco, direttore di sezione della prefettura di Verona;
Biancone dott. Sergio, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
Secco dott. prof. Carlo, primario medico degli Istituti ospitalieri di Verona;
Pretto dott. Ettore, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Bussolengo;
Biasi dott. Pietro, medico condotto di Verona.

Segretario:
Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Gli esami di concorso avranno luogo a Verona e saranno iniziati non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 1° agosto 1967

Il Medico provinciale

(8771)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3242 in data 22 giugno 1967, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965;
Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;
Viste le rinunce intervenute per la condotta medica comunale di Govone;
Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Bobel Andrea;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Bobel Andrea, nato a Savona il 13 febbraio 1930, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Govone.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Govone, il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 3 agosto 1967

(8683) p. *Il medico provinciale*: DE LELLIS

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 1967, n. **108**.

Approvazione del regolamento per l'uso di automezzi e motomezzi per viaggi di servizio dei funzionari dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 25 *luglio* 1967)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 4, punto 1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il regolamento per l'uso di automezzi e motomezzi per viaggi di servizio degli Assessori e dei funzionari dell'Amministrazione regionale, approvato con proprio decreto 17 febbraio 1955, n. 32 e successive modificazioni;

Ravvisata la necessità di attuazione delle norme regolamentari vigenti, in ordine all'uso di mezzi di trasporto;

Vista la legge regionale 11 luglio 1966, n. 11 recante « Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale »;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 644 di data 13 aprile 1967;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per l'uso di automezzi e motomezzi per viaggi di servizio dei funzionari dell'Amministrazione regionale in sostituzione di quello approvato con proprio decreto 17 febbraio 1955, n. 32 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento regionale.

Trento, addì 21 aprile 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1967
Registro n. 8, foglio n. 255. — NOVA

Regolamento per l'uso di automezzi e motomezzi per viaggi di servizio dei funzionari dell'Amministrazione regionale

Automezzi in dotazione agli Uffici centrali

Art. 1.

La gestione degli automezzi è affidata all'economo della Regione, il quale è responsabile dell'andamento del relativo servizio.

Art. 2.

All'assegnazione di automezzi per viaggi di servizio, provvede l'economo della Regione, al quale deve essere presentata apposita richiesta almeno 24 ore prima dell'inizio del viaggio.

Le richieste sono redatte su appositi moduli conformi al modello n. 1 e devono essere sottoscritte dall'Assessore competente o dal dirigente la divisione o ufficio superiore cui appartiene l'impiegato.

Art. 3.

E' vietato ai funzionari l'uso di automezzi per viaggi da effettuarsi in località servite da ferrovie o da servizi di linea, con orario giornaliero di andata e ritorno.

L'uso di automezzi è tuttavia ammesso anche per le ipotesi previste dal precedente comma, quando sussiste la particolare necessità e urgenza — riconosciuta esplicitamente dall'Assessore competente o dal capo dell'Ufficio — di raggiungere rapidamente il luogo ove deve essere espletata la missione.

Nei casi di inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi, l'economo è tenuto a restituire, inevasa, la richiesta di assegnazione di automezzo con le opportune annotazioni.

Art. 4.

E' vietata ai funzionari, anche se muniti di regolare patente, la guida degli automezzi in consegna agli autisti.

Art. 5.

I funzionari debbono attenersi al parere dell'autista circa la possibilità di praticare strade ritenute pericolose per l'incolumità delle persone o per l'efficienza dell'automezzo.

L'autista è tenuto a segnalare all'economo ogni infrazione a tale norma.

Art. 6.

Gli autisti consegnatari delle autovetture sono muniti di apposito « foglio di viaggio », conforme al modello n. 2, dal quale deve risultare la data e l'ora della partenza e dell'arrivo, la denominazione della località o delle località raggiunte, seguendo i più brevi percorsi agibili, i chilometri percorsi, i rifornimenti di carburante e di lubrificante occorsi e la firma di controllo del funzionario che ha effettuato il viaggio.

Art. 7.

Non sono ammesse a liquidazione le parcelle relative a trasferte per le quali non risulti apposta dal funzionario che ha effettuato il viaggio, la firma sul « foglio di viaggio » di cui al precedente articolo.

Art. 8.

Alla fine di ogni mese gli autisti devono consegnare all'economo, per i controlli, i fogli di viaggio.

L'economo è tenuto a segnalare all'Assessore per le finanze, le eventuali irregolarità riscontrate nel servizio degli automezzi, imputabili ai funzionari, agli autisti od a terzi.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre l'economo redige una statistica dei consumi e dei costi delle autovetture destinate ai servizi dell'Amministrazione regionale, statistica ripartita per Assessorato.

Da tale statistica devono risultare, per ciascuna vettura i chilometri percorsi, il carburante consumato, le spese di manutenzione e il costo medio chilometrico.

Alla fine di ogni anno l'economo compila la statistica riassuntiva.

Automezzi in dotazione agli Uffici periferici

Art. 10.

Gli uffici periferici dell'Amministrazione regionale possono essere dotati di automezzi e di motomezzi da usare esclusivamente per motivi di servizio.

Per l'uso dei predetti automezzi e motomezzi valgono le norme di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 11.

L'impiego degli automezzi e dei motomezzi, di cui al precedente art. 10, deve essere autorizzato dal competente capo dell'Ufficio o dal funzionario a ciò delegato, i quali sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 12.

Alla fine di ogni mese i capi degli Uffici devono trasmettere all'economo della Regione, per ogni singolo automezzo e motomezzo in dotazione, copia autentica del « foglio di viaggio ».

Per consentire l'elaborazione della statistica, prevista dal precedente art. 9, essi devono trasmettere inoltre, alla fine di ogni trimestre, la distinta delle spese sostenute per la gestione di ogni singolo automezzo e motomezzo (tassa di circolazione, riparazioni, consumo gomme, ecc.).

Automezzi e motomezzi di proprietà dell'Amministrazione regionale in dotazione ai funzionari

Art. 13.

L'Amministrazione regionale può assegnare in dotazione ai propri dipendenti, automezzi e motomezzi di sua proprietà, per effettuare viaggi di servizio, con divieto assoluto di impiegarli per uso proprio.

Art. 14

L'uso degli automezzi e motomezzi di cui al precedente articolo deve essere autorizzato di volta in volta dagli Assessori o dai capi degli Uffici competenti. Per tale uso valgono le norme di cui al precedente art. 3.

Art. 15.

Gli automezzi e motomezzi di proprietà dell'Amministrazione, assegnati in dotazione ai dipendenti sono dotati del « foglio di viaggio » di cui all'art. 6.

Una copia conforme del predetto « foglio di viaggio » munita del visto dell'Assessore o del capo dell'Ufficio, deve essere mensilmente rimessa all'economo della Regione.

Allo stesso devono essere comunicate, ogni tre mesi, le notizie di cui all'art. 12, ultimo comma.

Art. 16.

E' fatto obbligo ai dipendenti residenti in Trento, ai quali sia stato assegnato un automezzo o un motomezzo, di ricoverarlo durante le ore notturne e nei giorni in cui non vengono effettuati servizi esterni, nell'autorimessa regionale.

Automezzi con licenza di noleggio da rimessa con conducente

Art. 17.

Per le richieste di automezzi, dichiarate urgenti e indilazionabili dai competenti Assessori o dai capi degli Uffici, che non possono essere soddisfatte con automezzi dell'Amministrazione regionale, l'economo provvede con l'assegnazione di automezzi con licenza di noleggio da rimessa con conducente.

Art. 18.

I dipendenti che usufruiscono di automezzi con licenza di noleggio da rimessa, per viaggi di servizio, devono comunicare all'economo della Regione, al termine di ciascun viaggio, i dati relativi al percorso effettuato, compilando l'apposito modulo conforme al modello n. 3.

Art. 19.

Le richieste di automezzi, di cui al precedente art. 17, nonchè i dati di cui al precedente art. 18, devono essere allegati alle rispettive fatture emesse dai vari autonoleggiatori, senza i quali documenti l'economo regionale non può dar corso alla liquidazione delle fatture medesime.

Art. 20.

Nella scelta degli automezzi con licenza di noleggio da rimessa l'economo è tenuto ad accertare che essi siano muniti delle licenze per tale servizio e che le vetture siano coperte da assicurazione con massimali non inferiori a quelli fissati per gli automezzi di proprietà della Regione, e ciò sia per le persone trasportate che per la responsabilità civile verso terzi.

Autorimessa regionale

Art. 21.

Le autovetture e i motomezzi di proprietà della Regione, in dotazione sia degli Uffici centrali che di quelli periferici, con sede in Trento, debbono essere ricoverati nell'autorimessa regionale.

Art. 22.

Le riparazioni e le revisioni degli automezzi e dei motomezzi vengono normalmente affidate alle officine dei corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano.

Art. 23.

Presso l'autorimessa regionale è istituito un registro di controllo delle vetture e dei motomezzi, nel quale, il capo dell'autorimessa e, in sua assenza, gli addetti, devono segnare l'ora di uscita e di rientro delle autovetture e dei motomezzi.

Giornalmente il capo dell'autorimessa rimette all'economo un rapporto contenente i dati rilevati nel registro di controllo.

Non è consentita l'uscita dall'autorimessa, di automezzi e di motomezzi se non risulti autorizzata a norma del presente regolamento.

Art. 24.

E' vietato il ricovero nell'autorimessa regionale di autovetture o di motomezzi non di proprietà dell'Amministrazione regionale o degli Assessori.

Assicurazione

Art. 25.

Gli automezzi e i motomezzi di proprietà dell'Amministrazione regionale debbono essere coperti da assicurazione per i seguenti rischi: infortuni del guidatore e delle persone trasportate, responsabilità civile verso terzi, furto ed incendio.

I massimali relativi sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 26.

Nessun automezzo o motomezzo può essere fatto circolare se non risulta coperto da assicurazione.

Art. 27.

Di ogni incidente che dovesse accadere agli automezzi o ai motomezzi in servizio, deve essere data immediata comunicazione scritta, da parte dell'autista o del funzionario, all'economo della Regione, il quale, a sua volta, ne darà immediata notizia all'Ispettorato generale finanze e patrimonio. In caso di incidente grave, la notizia dovrà essere trasmessa immediatamente a mezzo telefono.

Per l'omessa denuncia di cui al precedente comma quando essa comporti danno, l'Amministrazione regionale si riserva diritto di rivalsa, nei confronti del responsabile dell'omissione.

Art. 28.

All'assicurazione degli automezzi e dei motomezzi nonchè al pagamento dei premi ed all'eventuale rinnovo delle polizze — alla loro scadenza — provvede l'Assessorato per le finanze ed il patrimonio.

Automezzi di proprietà dei funzionari

Art. 29.

La comprovata urgenza richiesta dall'art. 8 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11 per l'uso degli automezzi e motomezzi di proprietà privata, viene attestata a mezzo di dichiarazione rilasciata dall'Assessore competente o dal capo dell'Ufficio centrale, secondo l'ordinamento previsto dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, o dal capo dell'Ufficio periferico.

Art. 30.

La liquidazione dell'indennità chilometrica spettante viene effettuata dai competenti uffici verso presentazione del foglio di viaggio di cui all'art. 6 del presente regolamento, firmato, per ogni singolo viaggio, dall'Assessore competente o dal capo ufficio.

Copia dello stesso foglio di viaggio dovrà essere rimessa mensilmente all'Ufficio di economato, per i controlli di competenza e per l'elaborazione della statistica.

Art. 31.

L'autorizzazione all'uso, per viaggi di servizio, di autovetture o di motomezzi di proprietà privata, è condizionata alla presentazione della relativa domanda alla Giunta regionale, dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. La Giunta regionale decide, sentito il parere del Consiglio di amministrazione del personale.

La concessione dell'autorizzazione predetta è subordinata inoltre al possesso della patente di guida in corso di validità, all'accertamento dell'effettiva proprietà del veicolo nonchè all'esistenza di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, comprese le persone trasportate anche se dipendenti dall'Amministrazione regionale, valida per risarcimenti non inferiori a 50 milioni per ogni sinistro, con limiti minimi di 20 milioni per ogni persona sinistrata e di 5 milioni per danni a cose ed animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone. Non sono ammesse polizze che prevedono una franchigia.

La scelta della società assicuratrice è libera. Le spese di polizza e relativi premi annuali sono a carico del proprietario dell'automezzo.

Art. 32.

Oltre ai provvedimenti disciplinari che il caso comporta, si fa luogo alla revoca dell'autorizzazione, quando il dipendente commetta irregolarità nell'impiego dell'automezzo in servizio e nella esposizione dei dati relativi all'impiego stesso.

Art. 33.

Il dipendente, prima di intraprendere un viaggio di servizio con mezzo di sua proprietà, deve munirsi del foglio di autorizzazione, firmato dal capo ufficio. Copia di tale foglio deve essere rimessa, alla fine di ogni mese, all'Economato regionale per il controllo e per l'elaborazione della statistica.

Art. 34.

Le percorrenze chilometriche ammesse al rimborso, secondo le tariffe stabilite dalla legge, sono quelle risultanti dalle tabelle ufficiali delle distanze fra la sede dell'ufficio del dipendente e la o le località dove si reca per servizio in quanto esistano. Negli altri casi esse debbono riportare il percorso più breve fra la sede dell'Ufficio e la località da raggiungere.

Disposizioni finali

Art. 35.

Gli automezzi in servizio di proprietà della Regione, recano uno speciale distintivo, ben visibile, le cui caratteristiche sono determinate dalla Giunta regionale.

Art. 36.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento è tenuto a rispondere innanzi alla Giunta regionale, in linea disciplinare, nonchè alla rifusione delle spese occasionate dal fatto proprio.

Il Presidente della Giunta regionale

DALVIT

Mod. N. 1

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
GIUNTA REGIONALE

UFFICIO . . . . Richiesta N. . . . . .

ALL'ECONOMATO REGIONALE

Si prega disporre perchè il giorno . . . . alle ore . . . .
sia messa a disposizione di questo Assessorato presso . . . .
una vettura per viaggio di servizio da Trento a . . . .
Il ritorno avverrà presumibilmente alle ore . . . .
Il viaggio sarà effettuato dal signor . . . .

Trento, li . . . .

L'Assessore regionale o il Capo dell'Ufficio

Mod. N. 2

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
GIUNTA REGIONALE

FOGLIO DI VIAGGIO

Vettura . . . . Autista . . . . . Mese . . . .

Data	Ora		Percorso	Ufficio	Contachilometri		Differenza	Rifornimenti		Firma
	partenza	arrivo			partenza	arrivo		benzina litri	Olio kg.	

Mod. N. 3

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

UFFICIO . . . .

Viaggi di servizio con vettura a noleggio

Funzionario che viaggia . . . .
Autonoleggiatore . . . .
Percorso effettuato . . . .
Data di partenza . . . . ora . . . . .
Data di arrivo . . . . ora . . . . .
Lettura contachilometri alla partenza . . . . all'arrivo . . . .
Differenza . . . .

Data . . . . Firma . . . .

(8758)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.